

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE,
ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING**

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuatore e applicatore di piercing.
2. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a. attività di **acconciatore**, quella comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. E' inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie, effettuato anche da personale despecializzato
 - b. attività di **estetista**, quella definita dall'art. 1 della Legge 4.1.1990, n. 1, e Leggi Regionali 32/1992 e 12/1993 comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, compresa l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta cori l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
3. L'attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti mansioni e/o servizi di:
 - centro di abbronzatura o "solarium", quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A con la presenza di un estetista;
 - attività effettuate sulla superficie del corpo e di "massaggio" a scopo estetico, ovvero quelle attività inerenti il miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
 - attività di "disegno epidermico o trucco semipermanente", ovvero quelle inerenti i trattamenti duraturi, ma non permanenti eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti;
 - attività di sauna;
 - attività di onicotecnica che consiste nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, nonché l'applicazione del prodotto sulle unghie, con la sola esclusione della decorazione, per mera finalità di abbellimento del dito, senza nessun trattamento invasivo che incida sulla pelle;
4. Non rientrano nell'attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:
 - i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico - curativo - sanitario, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume, come ad esempio le attività di terapeuta della riabilitazione, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;l'attività di podologo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- le attività di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13.

5. Con la dizione **barbiere** si intendono le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli, al lavaggio, alla acconciatura, alla colorazioni e decolorazione degli stessi, alla rasatura della barba e a tutti gli altri servizi inerenti e complementari, compreso il trattamento estetico di capello, di igiene del cuoio capelluto, trattamento anticaduta, applicazione di protesi, parrucche, toupets, etc..
6. Ai fini del presente Regolamento si intendono attività affini a quella di acconciatore:
 - il **tatuaggio**, cioè l'attività inerente all'inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle;
 - il **piercing**, cioè l'attività inerente al trattamento cruento mediante l'inserimento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.

ART. 2

MODALITÀ E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. L'esercizio delle suddette attività è soggetto a dichiarazione di inizio attività nel rispetto dei requisiti di qualificazione professionale, della conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari.
2. Le suddette attività possono essere esercitate in forma di impresa individuale, società di persone, società di capitale, sia che si tratti di imprese artigiane e non.

ART. 3

REQUISITI PROFESSIONALI PER BARBIERE, ACCONCIATORE ED ESTETISTA

1. Per esercitare le attività di barbiere, acconciatore ed estetista è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla normativa vigente in materia ovvero della certificazione dei requisiti professionali rilasciata da parte della Commissione provinciale dell'artigianato.
- 2-7 Nel caso di imprese artigiane che esercitano le suddette attività, in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge 08/08/1985 n. 443, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o da almeno un socio partecipante all'attività lavorativa
3. Per le imprese individuali o societarie non artigiane è necessaria la nomina di un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.

ART. 4

REQUISITI PROFESSIONALI PER ESERCENTI TATUAGGIO E PIERCING

1. Per esercitare le attività di tatuatore e di applicatore di piercing è necessario frequentare l'apposito corso di formazione istituito dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.
2. Nelle more dell'organizzazione dei suddetti corsi, è consentito intraprendere nuove attività e continuare quelle già in essere, purché gli esercenti dichiarino di essere a conoscenza di tutta la normativa in materia e si impegnino a frequentare i corsi una volta attivati.

ART. 5

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. L'impresa individuale artigiana può presentare una dichiarazione di inizio attività per un unico esercizio.
2. Nel caso in cui l'impresa individuale artigiana apra ulteriori unità locali, deve presentare distinte dichiarazioni di inizio attività e nominare un direttore tecnico in possesso dei requisiti per ciascuna unità locale.
3. L'impresa individuale o societaria, non artigiana, può presentare più dichiarazioni di inizio attività relative a più esercizi, purché sia nominato un direttore tecnico differente per ciascun

esercizio, in possesso dei requisiti professionali necessari.

4. È consentito l'esercizio in un'unica sede di più attività di cui al presente Regolamento, con un unico ingresso, in locali di lavoro separati, anche se comunicanti tra di loro, purché per ogni attività esercitata vi sia la presenza di un soggetto in possesso dei requisiti professionali.

5. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate anche presso altre attività non disciplinate da presente Regolamento, quali ad esempio palestre e centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi e stabilimenti termali, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comunale nonché delle normative igienico-sanitarie, urbanistiche ed edilizie vigenti.

6. Le attività di barbiere, acconciatore ed estetista possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate siano diversi da quelli adibiti a civile abitazione e dotati dei correlati/disimpegnati servizi igienici, a disposizione dei clienti. In questo caso il titolare dell'autorizzazione dovrà consentire i controlli da parte delle autorità competenti, nei locali adibiti all'esercizio della professione.

7. A coloro che esercitano le attività di barbiere, acconciatore ed estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente, qualora il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso l'esercizio.

8. Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

9. È fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing di richiedere all'interessato, se maggiorenne, oppure se minorenni ai/al genitori/tutore, tutte le informazioni utili per praticare in sicurezza l'attività di tatuaggio e di applicazione di piercing; inoltre è fatto obbligo di fornire all'interessato, se maggiorenne, oppure se minorenni ai/al genitori/tutore, tutte le informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.

10. È fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing di fornire al cliente, o ai/al genitori/tutore nel caso di minori, corrette ed esaustive informazioni tossicologiche in merito ai materiali e ai prodotti, che saranno utilizzati.

11. È fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing acquisire il consenso informato dell'interessato se maggiorenne, oppure se minorenni dai/dal genitori/tutore, all'esecuzione dello specifico trattamento.

12. Nel caso di piercing al lobo dell'orecchio l'esercente dell'attività di tatuatore e di applicatore di piercing deve acquisire il consenso informato dell'interessato se di età superiore ai 14 anni, oppure se di età inferiore ai 14 anni dai/dal genitori/tutore, all'esecuzione dello specifico trattamento.

ART. 6 DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

1. La nuova apertura di esercizio, subingresso con o senza modifica dei locali, trasferimento di esercizio, modifiche dei locali e modifiche delle attrezzature delle attività di acconciatore, di estetista, di tatuaggio e di applicazione di piercing sono soggette alla presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività allo Sportello Unico del Comune. Con la dichiarazione di inizio attività devono essere dimostrati il possesso dei requisiti professionali, la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed ai requisiti igienico-sanitari.

Gli interessati alle suddette attività devono utilizzare la modulistica in uso presso il Comune, allegando obbligatoriamente tutta la documentazione elencata nella stessa.

2. Il trasferimento di esercizio, il subingresso con o senza modifica dei locali in esercizio, le modifiche dei locali e modifiche delle attrezzature dell'attività di barbiere sono soggette alla presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività allo Sportello Unico del Comune,. Con la dichiarazione di inizio attività devono essere dimostrati il possesso dei requisiti professionali, la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed ai requisiti igienico-sanitari. Gli interessati devono utilizzare la modulistica in uso presso il Comune, allegando obbligatoriamente tutta la documentazione elencata nella stessa.

3. Le dichiarazioni di inizio attività possono avere efficacia differita o immediata.

Hanno efficacia differita, e quindi necessitano di ulteriore comunicazione di inizio attività da

presentarsi decorso il periodo di legge come da Legge 241/1990 e s.m.i e comunque contestualmente all'inizio dell'attività, le seguenti dichiarazioni:

- a) per nuova apertura di esercizio
- b) per subingresso con modifica dei locali in esercizio
- c) per trasferimento di esercizio
- d) per modifiche dei locali

Hanno invece efficacia immediata, e cioè l'attività può essere esercitata contestualmente alla presentazione in Comune, purché complete di tutte le informazioni e documentazione allegata richieste nell'apposita modulistica, le seguenti dichiarazioni di inizio attività:

- a) per subingresso senza modifiche dei locali in esercizio
- b) per modifiche delle attrezzature in esercizio

4. La dichiarazione di inizio attività ha validità temporale illimitata, a meno che non subentrino una o più condizioni di cui al comma 3, per le quali è necessaria la presentazione di nuova dichiarazione di inizio attività.

5. La variazione del direttore tecnico nell'attività di acconciatore ed estetista deve essere preventivamente comunicata all'ufficio preposto, allegando dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell'interessato.

6 La sospensione temporanea dell'attività in esercizio di cui al presente Regolamento, oltre i trenta giorni consecutivi, deve essere preventivamente comunicata all'ufficio preposto, indicando il periodo di chiusura (massimo un anno) e le motivazioni. La riapertura anticipata rispetto a quanto indicato va ugualmente comunicata.

ART. 7

SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI

Il subingresso per atto tra vivi, senza modifica dei locali, in una delle attività disciplinate dal presente Regolamento, consente l'immediato inizio dell'attività con decorrenza dal giorno in cui è presentata la dichiarazione di inizio attività, a condizione che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti professionali.

ART. 8

SUBINGRESSO MORTIS CAUSA

Nel caso di decesso, gli eredi aventi diritto possono entro un anno dall'evento, anche se l'attività risulta nel frattempo sospesa:

- a) in caso di possesso dei requisiti professionali, continuare l'esercizio dell'attività, presentando Dichiarazione di Inizio Attività di subingresso come da art. 6;
- b) in caso di assenza dei requisiti professionali, possono continuare l'esercizio dell'attività, presentando Dichiarazione di Inizio Attività di subingresso e nominando un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali, come da art. 6;
- c) cedere l'attività e il subentrante può iniziare l'attività del de cuius, presentando Dichiarazione di Inizio Attività di subingresso come da art. 6.

ART. 9

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

La cessazione delle attività di cui al presente Regolamento deve essere comunicata all'ufficio preposto contestualmente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 10

CONTROLLI SULLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

1. Il responsabile del procedimento competente a ricevere la dichiarazione di inizio attività, entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento, provvede:
 - a. a verificare la completezza della dichiarazione e della documentazione presentata;
 - b. ad accertare che l'operazione richiesta rientri fra le fattispecie previste dal Regolamento.
2. Entro dieci giorni dalla data di presentazione della DIA, qualora la dichiarazione non risulti regolare o completa con la prescritta documentazione, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando un termine massimo per provvedere alla rettifica o al completamento. In questo caso il termine per dare inizio alle operazioni dichiarate resta sospeso fino alla data della rettifica o del completamento della dichiarazione. E' da considerarsi irricevibile la dichiarazione priva di un elemento essenziale.
3. Il responsabile del procedimento, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio dell'attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
4. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinques e 21-nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i. Il controllo di merito dei contenuti dell'autocertificazione allegata alla dichiarazione di inizio attività e della corrispondenza della documentazione presentata a corredo della dichiarazione stessa alle operazioni dichiarate o ultimate a quanto attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, viene effettuato in tutti i casi.

ART. 11

ORARI E TARIFFE

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi delle attività di cui al presente Regolamento sono adottati con ordinanza del Sindaco sentite le Organizzazioni di categoria. Gli orari praticati devono essere esposti con cartello all'esterno dell'esercizio o sulla porta d'ingresso.
2. La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio.
3. Deve essere parimenti esposto l'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali o l'attestato di partecipazione al corso di formazione di cui all'art.4.
4. La Dichiarazione di Inizio Attività e la Comunicazione di inizio attività devono essere disponibili per la visione da parte degli organi di controllo preposti.

ART. 12

VENDITA PRODOTTI

1. Alle imprese che svolgono attività di acconciatore e barbiere e di estetista che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/3/1998, n. 114, così come stabilito dall'art. 4 del Decreto medesimo e precisato dalla circolare MICA 3459/C del 18/1/1999 e come stabilito dall'art. 2, comma 5 della L n. 174/2005.

ART. 13

CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

1. L'efficacia della dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 10 cessa qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
 - per perdita da parte del titolare anche di uno solo dei requisiti soggettivi e professionali;
 - per mancata comunicazione di inizio attività entro i sei mesi successivi alla data di presentazione della Dichiarazione di inizio attività ad efficacia differita di cui all'art. 6;

- per sospensione dell'attività che si prolunghi per oltre un anno, salvo apposita autorizzazione scritta per cause di forza maggiore o comunque in caso di comprovata necessità, su motivata istanza da presentare con le modalità previste dall'art. 6 comma 6 del presente regolamento;

ART. 14 SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 21/1994 e dall'art. 7 bis del Decreto legislativo n. 267/2000.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge n. 1/1990, o di chi esercita l'attività di estetista senza idoneo atto abilitativo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della Legge n. 1/1990.
3. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatore in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge n. 174/2005, si applicano le sanzioni previste dall'art. 5 della Legge n. 174/2005.
4. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, il Comune, in rapporto alla gravità della violazione accertata, può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di sette giorni, fino a un massimo di 90 giorni.
5. Per tutto quanto non disciplinato da altre norme, leggi o regolamenti, le violazioni ai principi del presente regolamento rappresentano illeciti amministrativi sanzionabili, con il pagamento di una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto legislativo n. 267/2000.
6. Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata per mancanza dei requisiti professionali e/o per mancanza di titoli abilitativi e nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, sicurezza ed ambientale avvenuta dopo la sospensione dell'attività, il Comune dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente.

ART. 15 VIGILANZA

1. Gli agenti di Polizia municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso il domicilio dell'esercente, in cui si svolgono tali attività.
2. L'Azienda USL effettua la vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e sulle norme comportamentali della conduzione delle attività, individuate nelle linee guida dell'Azienda USL.
3. L'Autorità competente a ricevere i rapporti di cui all'art. 17 della L.689/81 e delle sanzioni è il Sindaco.

ART. 16
RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della normativa vigente in materia.

ART. 17
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. A coloro che esercitano l'attività di barbiere, presenti sul territorio comunale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è data facoltà di esercitare l'attività fino alla cessazione della stessa, di trasferire la sede della propria attività e di subentrare in altra attività di barbiere, purché in possesso della qualifica professionale di barbiere.
2. Viene riconosciuta la situazione di fatto degli esercizi esistenti.

ART. 18
VALIDITÀ

1. Il Regolamento comunale per acconciatore ed estetista e ogni successiva modifica e aggiornamento entrano in vigore a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
2. Il presente Regolamento abroga il precedente adottato dal Consiglio comunale e le successive norme di adeguamento nonché le disposizioni, dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.